

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1490 DELLA COMMISSIONE**del 1º marzo 2022****relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell'olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell'olio essenziale di lime distillato come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'olio essenziale di limone estratto a freddo, la frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, l'olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e l'olio essenziale di lime distillato sono stati autorizzati per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell'olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell'olio essenziale di lime distillato per tutte le specie animali.
- (4) Il richiedente ha chiesto di autorizzare l'utilizzo dell'olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell'olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell'olio essenziale di lime distillato anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto non è opportuno autorizzare l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio dell'olio essenziale di limone estratto a freddo, della frazione residua della distillazione di olio di limone estratto a freddo, dell'olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e dell'olio essenziale di lime distillato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).